



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA  
CATANZARO**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2021**

**Indirizzo di saluto e relazione illustrativa  
dell'attività svolta  
Presidente f.f. Ida Contino**

**Catanzaro, 26 febbraio 2021**



**CORTE DEI CONTI**

Mi associo alle espressioni di saluto che la Presidente ha indirizzato a tutti i presenti.

L'udienza di inaugurazione dell'anno giudiziario offre la possibilità alla magistratura contabile, nelle sue diverse articolazioni, di tracciare il bilancio dell'attività svolta e di far conoscere ai cittadini i risultati conseguiti nell'anno che si è appena concluso.

Mi piace evidenziare come l'intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo, nella cerimonia inaugurale, è un'espressione visiva del rinnovato quadro dei rapporti di complementarità che intercorrono tra le diverse aree funzionali della Corte dei conti, tutte rivolte verso un unico obiettivo **che è il contrasto alla dispersione delle risorse della collettività**.

E' una funzione di grande responsabilità cui la Sezione, che ho l'onore di presiedere temporaneamente e sino alla nomina del presidente effettivo, assolve con dedizione e con tutte le energie possibili. A tale proposito, colgo l'occasione per salutare il Presidente Vincenzo Lo Presti che, dal 1° dicembre 2020, svolge la funzione di Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, e per ringraziarlo pubblicamente del lavoro eccellente svolto negli anni in cui ha presieduto la Sezione regionale di controllo per la Calabria.

\*\*\*\*

L'anno appena trascorso è stato caratterizzato da una drammatica e inedita situazione di emergenza epidemiologica, purtroppo non ancora risolta.

Il legislatore ha immediatamente percepito il rischio di tenuta dei bilanci degli enti locali, a causa della probabile perdita di gettiti delle entrate; tanto è che sono state introdotte, con la normativa d'urgenza, cospicue misure e risorse finanziarie nell'ottica di mitigare gli effetti della crisi sull'economia e di stimolare la crescita economica.

Oltre ai fondi elargiti al sistema sanitario (solo 1 miliardo e 400 milioni di euro sono stati erogati con il decreto "cura Italia"), molti fondi/ristori sono stati destinati ai Comuni.

Si tratta, prevalentemente, di misure di sostegno alla spesa corrente comunale per compensare le minori entrate tributarie; ma anche di misure per la gestione delle

passività finanziarie e per la copertura dei debiti fuori bilancio: si consideri che, ad oggi è stato istituito un fondo di 12 miliardi per le anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti scaduti e fondi per 300 milioni di euro da destinare, in presenza di taluni presupposti, ai comuni in piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ai fondi statali devono aggiungersi i grandi flussi finanziari che attraverseranno il nostro Paese grazie alle opportunità offerte dal nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027 che, integrato dal Next Generation EU (NGEU - Recovery Fund), costituisce il motore per rilanciare, nei prossimi anni, le economie dei Paesi membri.

Ebbene, sono interventi che impongono nuove esigenze di verifica e di controllo da parte della Corte dei conti.

E' evidente, infatti, che lo sforzo sostenuto dallo Stato e dall'UE nell'affrontare la crisi pandemica (uno sforzo che non conosce precedenti) si rivelerà efficace solo se gli interventi adottati si dimostreranno adeguati prima sotto il profilo progettuale e poi sul piano attuativo.

In questo nuovo quadro normativo, si espande ulteriormente il mosaico di competenze delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, chiamate ad attuare strumenti di monitoraggio per valutare se *gli interventi a sostegno della ricrescita si traducano in azioni effettive e siano realizzate in tempi compatibili con l'esigenza di rilancio (DELIBERAZIONE N.20/SEZAUT/2020/INPR).*

A ciò si aggiunga, che l'art. 22 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 ha attribuito alla Corte dei conti una nuova forma di controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.

\*\*\*\*\*

Fatte tali premesse, nel rinviare alla relazione scritta l'illustrazione dettagliata del lavoro svolto, evidenzio che nell'anno 2020, la situazione emergenziale non ha scalfito in minima parte l'attività della Sezione.

Al contrario, nel 2020 sono state pubblicate n. 223 delibere, con un incremento di circa il 30% rispetto al 2019; e sono stati esaminati e registrati 304 provvedimenti pervenuti al controllo preventivo di legittimità. La Sezione ha continuato a svolgere

da remoto le udienze camerali con la stessa cadenza temporale con cui svolgeva la propria attività prima dell'emergenza sanitaria.

Desidero, pertanto, ringraziare tutti i colleghi magistrati, e anche tutti i funzionari della Sezione per l'ingente sforzo profuso.

A parte il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, che rappresenta il momento centrale e di chiusura del ciclo dei controlli affidati alla Corte dei conti, anche nel 2020, la Sezione ha continuato a svolgere un capillare esame sui rendiconti degli enti locali.

Tale controllo ha fatto emergere criticità comuni a tutte le gestioni finanziarie. Si è riscontrata la generale tendenza:

- a sovrastimare i residui attivi, riportando in bilancio anche crediti non più riscuotibili (per prescrizione, per morte o per insolvenza del debitore)
- a sottostimare i residui passivi, riportando in bilancio debiti in misura inferiore a quella reale o, in alcuni casi, non riportandoli affatto.
- a espandere la capacità di spesa sottostimando (o alcune volte omettendo) gli accantonamenti obbligatori previsti dalla disciplina armonizzata.

Nei comuni Calabresi è persistente la difficoltà di riscuotere le entrate ordinarie (prevalentemente quelle tributarie). Il flusso di cassa è, pertanto, sempre più caratterizzato da un eccesso diacronico tra le spese correnti e le correlate entrate, il che, da una parte riduce la capacità di effettuare tempestivamente i pagamenti e, dall'altra, spinge l'Ente all'utilizzo, per esigenze di cassa, delle somme con destinazione vincolata, o anche al ricorso alle anticipazioni di tesoreria, con inevitabili aggravii di oneri finanziari.

In tale situazione, il ruolo svolto dalla Sezione regionale di controllo è stato determinante: negli anni 2019 e 2020, tutti gli Enti locali della Calabria (e non a campione) sono stati raggiunti da richieste istruttorie specifiche sulla gestione finanziaria; a 220 Comuni, sui 409 della regione, sono state impartite le misure correttive dei bilanci, sono state verificate le correzioni e in alcuni casi è stato deliberato il blocco delle spese.

\*\*\*\*

Questa Sezione, da anni, rimarca pubblicamente le patologie della sanità calabrese, sia in sede di parificazione del rendiconto, ma anche in sede di esame dei bilanci preventivi della regione, e di esame dei bilanci di esercizio degli enti che compongono il Servizio sanitario regionale.

La regione Calabria, dal 2009, è in condizione di piano di rientro sanitario (un documento varato senza neppure riuscire a quantificare correttamente il disavanzo a causa di un contesto di assoluta inattendibilità delle scritture contabili).

Come rilevato nella decisione di parifica del rendiconto 2019, a distanza di dieci anni, ossia a fine 2019, il disavanzo sanitario è passato da 104 milioni di euro (somma quantificata al netto delle coperture finanziarie relative alla fiscalità regionale) ad € 98,013 mln (tenendo conto di un possibile stralcio di alcuni crediti oggetto di svalutazione per come indicato dal Tavolo tecnico che monitora il piano di rientro).

Il deficit sanitario cui dare copertura, al 31.12.2019, pertanto, si è ridotto in dieci anni di soli 6,291 mln di euro.

Né il decreto legge 30 aprile 2019 n. 35, c.d. "decreto Calabria", contenente misure emergenziali per il Servizio sanitario della regione, sembra aver prodotto, allo stato, un effettivo efficientamento della sanità regionale. Il d.l. 35/2019, che aveva una durata limitata (diciotto mesi), è stato sostituito dal d.l. 10 novembre 2020, n. 150.

Su questo punto, tuttavia, è doverosa una riflessione.

L'art. 5 del d.l. 35/2019, aveva previsto per gli enti del servizio sanitario calabrese che presentassero gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci, la possibilità di attuare una gestione straordinaria alla quale fossero imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018.

La previsione di una gestione straordinaria per le partite residuali maturate sino a tale data, con estensione della disciplina prevista per il dissesto degli Enti locali, rappresentava un'occasione unica per evitare ulteriori penalizzanti aggravii debitori sulla collettività in termini di assistenza ai malati.

Tuttavia, l'art. 5, che peraltro non attribuiva alcun impulso alla Corte dei conti, è stato completamente eliminato dal d.l. 150/2020.

Attualmente, dunque, l'unica conseguenza giuridica applicabile, ove l'azienda sanitaria non corregga spontaneamente le proprie scritture contabili secondo le misure imposte dalla Corte dei conti, è il blocco dei programmi di spesa; conseguenza, invero, di difficile concretizzazione attesa la natura incompressibile del diritto alla salute.

Se si considera che i debiti scaduti verso i fornitori degli enti del Servizio sanitario regionale Calabrese attualmente superano i 604 milioni di euro (sono dati incompleti perché l'assenza di alcuni bilanci rende impossibile la ricostruzione dei debiti nel tempo accumulati); che tali passività generano interessi e oneri accessori per circa 45,6 milioni di euro (ripeto sono dati parziali); e che a tali oneri straordinari devono poi aggiungersi le passività potenzialmente derivanti dal contenzioso, pari a 686 milioni di euro; è evidente come la possibilità di stralciare dalla gestione ordinaria tutti gli oneri passivi pregressi, senza andare ad incidere nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, e quindi senza scalfire il diritto alla salute, avrebbe potuto costituire uno strumento efficace per il risanamento della sanità.

\*\*\*\*

Nel ringraziarvi per avermi pazientemente ascoltata, desidero porgere, anche a nome di tutti i colleghi del Controllo, ai colleghi magistrati della Sezione giurisdizionale e della Procura regionale e a tutti gli amministrativi, i più sentiti auguri per un proficuo anno giudiziario.

## RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA, NELL'ANNO 2020

La Sezione, nel corso dell'anno ha dedicato particolare impegno all'attività propedeutica alla celebrazione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Calabria, anno 2019, conclusosi con pronuncia di regolarità, resa all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2020.

L'analisi svolta ha comunque fatto emergere varie criticità, sebbene non ostative alla parifica, puntualmente indicate nella relazione allegata alla decisione di parifica, alla quale si rinvia.

### **Controllo sugli Enti locali ai sensi dell'articolo 148-bis Tuel**

Nell'anno, è proseguito il capillare esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2015/2017 degli Enti Locali, già intrapreso nell'anno 2019.

All'esito del controllo effettuato, sono state adottate n. 178 delibere, nelle quali la Sezione ha evidenziato diverse irregolarità e ha imposto le misure correttive necessarie per il risanamento delle scritture contabili.

Sono di seguito riportate le criticità rilevate con maggiore ricorrenza:

- ✓ reimputazioni di residui attivi effettuate violando i principi della *c.d. competenza potenziata*;
- ✓ mancanza di accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali e delle indennità di fine mandato, come disciplinati dal principio contabile 5.2, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, lettera h) e i);
- ✓ mancato o non corretto accantonamento del FCDE in sede di riaccertamento straordinario e nelle gestioni successive;
- ✓ reimputazioni di residui attivi in violazione dei principi della *c.d. "contabilità armonizzata"*;
- ✓ difficoltà nella riscossione delle risorse proprie, inefficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria e difficoltà nello smaltimento dei residui;

- ✓ insufficienza delle risorse di cassa e sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
- ✓ mancata ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati per cassa nel corso degli anni e mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria;
- ✓ irregolare contabilizzazione dell'anticipazione liquidità (d.l. n. 35/2013, d.l. 31 agosto 2013, n.102; d.l. 24 aprile 2014 n. 66; d.l. n. 78/2015);
- ✓ non corretta quantificazione del FPV, sia in sede di riaccertamento straordinario che in quella di rendiconto di gestione, ed errata contabilizzazione del FAL;
- ✓ inattendibilità dei risultati di amministrazione;
- ✓ cronoprogrammi di spesa assenti o non attendibili;
- ✓ mantenimento in bilancio di residui attivi e passivi vetusti che avrebbero già dovuto essere cancellati in quanto insussistenti per infondatezza del titolo;
- ✓ presenza di numerosi debiti fuori bilancio, con particolare riferimento ai debiti derivanti da sentenze esecutive;
- ✓ mancata parificazione delle risultanze della gestione della cassa del Tesorerie con quelle delle scritture contabili dell'Ente;
- ✓ ritardi nella procedura di contrattazione decentrata e mancata costituzione del relativo fondo;
- ✓ inattendibilità delle risultanze dell'inventario e del conto del patrimonio, in violazione all'art. 230 del TUEL.

Sempre con riferimento al controllo ex art. 148 bis TUEL, occorre ricordare che, nel corso del 2020, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, c. 6, del d.l. n. 78/2015 (convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2015, n. 125) e dell'art. 1, c. 814, della l. n. 205/2017.

In virtù di tale pronuncia, è venuta meno la facoltà per gli enti locali di utilizzare, ai fini dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) nel risultato di amministrazione, il fondo deputato a "neutralizzare" in bilancio le anticipazioni di liquidità percepite ai sensi del d.l. n. 35/2013 e s.m.i. (c.d. Fondo Anticipazioni Liquidità -FAL).

Una prima applicazione della decisione del Giudice delle Leggi –il quale ha avuto cura di sottolineare la necessità che le conseguenze patologiche prodotte dall'art. 2, c. 6, d.l. n. 78/2015 vadano sanate, seppur senza che occorra riapprovare i bilanci adottati durante la vigenza delle disposizioni medesime –si è avuta con la deliberazione della Sezione di controllo Calabria n. 17/2020/PRSP. Con tale decisione, un Comune che aveva dato applicazione alla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, fin dall'atto del "riaccertamento straordinario" dei residui all'1.1.2015, è stato invitato a ricalcolare il disavanzo formatosi a tale data, tenendo conto della necessità di computare separatamente FAL e FCDE. La deliberazione è stata impugnata dall'ente locale; il ricorso è stato respinto dalle Sezioni riunite in speciale composizione (cfr. sentenza n. 37/2020/EL). Nel corso del 2020, il legislatore è comunque intervenuto onde regolamentare gli effetti della sentenza Corte cost. n. 4/2020, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni che disciplinano la rappresentazione in bilancio del FAL e del FCDE: si tratta dell'art. 39-ter, cc.2 e 3, del d.l. n. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla l.8/2020).

### **Procedure di riequilibrio pluriennale**

Nell'anno in esame, la Sezione ha adottato n. 7 delibere in sede di valutazione su altrettanti piani di riequilibrio pluriennale, ai sensi degli artt. 243-bis e 243-quater del T.U.E.L. di cui n. 2 in sede di monitoraggio sui risultati intermedi conseguiti.

Si evidenzia al riguardo che nel 2020 sono state adottate varie disposizioni che hanno limitato l'attività di controllo delle Sezioni territoriali.

Tra queste, vi è il comma 2 dell'art. 17 del "decreto semplificazioni" il quale prevede la sospensione fino al 30 giugno 2021 dell'avvio della procedura di "dissesto guidato" nei casi tipici previsti dall'art. 243-quater, c.7, Tuel (mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art.243-bis, c. 5; diniego, da parte della Corte dei conti, dell'approvazione del piano; accertamento, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso). Tale sospensione è limitata

agli enti che abbiano presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

Ebbene, con deliberazione n. 171/2020 la Sezione di controllo per la Regione Calabria ha rigettato il piano di riequilibrio di un Comune, evidenziando che l'art. 17, c. 2 del d.l. n. 76/2020 non potesse trovare applicazione nella vicenda in esame. Sul punto è stato chiarito che la disposizione in esame, avendo una portata eccezionale, non fosse suscettibile di estensione analogica; la disposizione, infatti, in quanto riferita ai soli Comuni che avessero modificato il proprio piano fra il 31 dicembre 2017 e il 31 gennaio 2020, non poteva essere applicata a un ente - come quello in esame - che non aveva mai revisionato il proprio documento di risanamento.

Analogamente, con deliberazione n. 157/2020/PRSP, la Sezione regionale per la Calabria ha escluso l'applicazione dell'art. 17 del d.l. n. 76/2020 al caso di un Comune per il quale occorre valutare l'approvazione di una riproposizione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 38, cc. 2 *bis* e 2 *quater* d.l. n. 34/2019. La Sezione, nella delibera citata, ha evidenziato che il predetto art. 17 del d.l. n. 76/2020 preclude le conseguenze di cui all'art. 243-*quater*, c. 7, Tuel nei soli casi di mancata approvazione del piano (art. 17, c. 2, cit.) ovvero nell'ipotesi di accertamento del "grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi" (art. 17, c. 3, cit.). Tale situazione, tuttavia, non ricorreva nella fattispecie all'esame poiché, ove la Sezione si fosse pronunciata in senso negativo, la pianificazione di risanamento sarebbe comunque proseguita, sebbene secondo i canoni dettati da un precedente piano di riequilibrio.

La deliberazione n. 157/2020 si connota anche per essere la decisione con cui la Sezione ha riassunto il giudizio dopo la pronuncia con cui la Corte costituzionale ha parzialmente accolto la questione, sollevata sempre dalla Sezione regionale per la Calabria con ordinanza n. 108/2019, relativa alla compatibilità, con il quadro delineato dagli artt. 81, 97, 119 e 3 Cost., della disposizione di cui all'art. 38 c. 2 *bis*, anche in combinato disposto con i cc. 2 *ter* e 1 *terdecies* del d.l. n. 34/2019. Tali norme avevano consentito la riformulazione di alcuni piani di riequilibrio di durata decennale, onde

allungarne la durata fino ad un termine ventennale. Con sentenza n. 115 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo art. 38, c. 2 *ter* del d.l. n. 34/2019, giudicando incompatibile con i principi costituzionali un meccanismo volto a rendere ammissibili la tenuta di più disavanzi, ciascuno con diverso ritmo di rientro, nell'ambito della pianificazione di riequilibrio. La Corte costituzionale ha quindi affermato il principio della necessaria riconduzione *ad unum* di tutti i "disavanzi" maturati nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché la necessità che l'esame della congruità e sostenibilità del documento di risanamento, da parte della magistratura contabile, avvenga alla luce del *deficit* complessivo maturato dall'ente. La già citata deliberazione della Sezione di controllo per la Calabria n. 157/2020, quindi, nel riassumere il giudizio dopo l'incidente di costituzionalità, ha rivolto al Comune una serie di contestazioni e di quesiti istruttori volti a far emergere la presenza di disavanzi rimasti esclusi dal documento di pianificazione. Essendo l'art. 53, c. 8, del d.l. n. 104/2020 intervenuto durante l'arco temporale concesso all'ente per fornire gli opportuni riscontri, il Comune ha dichiarato di volersi servire della facoltà di inviare la propria risposta dopo il 30 giugno del 2021.

### **Controlli sugli enti del servizio sanitario regionale e sulla spesa sanitaria regionale**

Il legislatore ha approntato per le aziende sanitarie un articolato sistema di controlli, nel cui ambito vanno a collocarsi quelli di regolarità amministrativo-contabile che le Sezioni regionali esercitano ai sensi dell'art. 1, c. 170, della l. n. 266/2005, come integrato e rafforzato dall'art. 1, c. 3, del d.l. n. 174/2012. Tali controlli assumono, come paradigma sostanziale e procedurale, quello già previsto per gli enti locali dall'art. 1, c. 166 e ss, l.266/2005.

Inoltre, poiché la spesa sanitaria impatta sul bilancio regionale della Calabria in misura considerevole, pari circa al 76%, oltre ai menzionati controlli sugli enti del sistema sanitario, la Sezione di controllo per la Calabria, in sede di relazione allegata al giudizio di parificazione, ha dedicato particolare attenzione all'analisi della spesa sanitaria, ivi

compresa quella sostenuta dalla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA). Nella relazione, la Sezione ha ribadito la persistenza di gravi criticità, già evidenziate in passato, nella gestione del comparto sanitario. In particolare, è stata rimarcata la totale assenza di bilanci (della GSA fin dal 2014, nonché di alcune aziende sanitarie), la persistenza di ingenti perdite di esercizio, di elevati debiti verso fornitori, di tempi di pagamento abbondantemente al di sopra dei limiti legali. È stato inoltre evidenziato come il deficit sanitario accumulato dalla Regione, nonostante il piano di rientro sanitario sia stato adottato ormai da oltre dieci anni, si sia ridotto in misura irrisoria (circa 6 mln di euro nel periodo 2009-2019).

Riguardo al controllo esercitato ai sensi dell'art. 1, c. 170, della l. n. 266/2005, come integrato e rafforzato dall'art. 1, c. 3, del d.l. n. 174/2012, la Sezione ha adottato le seguenti delibere, tutte relative al triennio 2016-2018:

- AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro: delibera n. 12/2020;
- ASP di Catanzaro: delibera n. 159/2020, con cui sono state esaminate le misure consequenziali adottate a seguito delle prescrizioni di cui alla precedente delibera n. 129/2019;
- AOU Mater Domini di Catanzaro: delibera n. 216/2020

Le criticità e le irregolarità rilevate dalla Sezione nelle singole aziende esaminate, hanno riguardato svariati aspetti, tra cui diffusamente:

- ✓ ritardi nell'approvazione dei bilanci consuntivi per gli esercizi 2016, 2017 e 2018;
- ✓ reiterate perdite d'esercizio;
- ✓ irregolare tenuta della contabilità;
- ✓ aumento di alcuni costi, soprattutto per le seguenti voci: "spesa farmaceutica", "dispositivi medici", "manutenzione e riparazione" e "canoni di noleggio";
- ✓ frazionamento di acquisti, in violazione delle norme relative ai sistemi di gara;
- ✓ superamento dei parametri di contenimento della spesa per il personale;
- ✓ ritardo nei pagamenti, aumento dell'indice di tempestività dei pagamenti, e conseguente aggravio dei costi;

- ✓ inadeguata valutazione dei rischi da contenzioso;
- ✓ inadeguatezza degli accantonamenti ai Fondi rischi e oneri;
- ✓ aumento degli oneri straordinari;
- ✓ mantenimento di crediti eccessivamente protratto nel tempo;
- ✓ controllo interno di gestione pressoché inesistente
- ✓ disfunzioni organizzative in merito alle procedure di gara per acquisti di beni e servizi; reiterato e illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale in violazione dei principi di derivazione comunitaria, della trasparenza, della concorrenza e della parità di partecipazione;
- ✓ reiterate proroghe tecniche dei contratti, e ritardi delle procedure di gara centralizzate da parte della Stazione Unica Appaltante.

### **Esame dei bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni**

Accanto al giudizio di parificazione, l'art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012 prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni -con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. 23 dicembre 2005, n. 266 -per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119, c. 6, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 39/2014, tale controllo assume carattere successivo ed è effettuato su documenti di bilancio già approvati.

Con la deliberazione n.199 del 29 ottobre 2020, la Sezione ha proceduto al controllo del Bilancio di previsione della Regione Calabria 2020-2022, rilevando molteplici profili di criticità in ordine ai seguenti aspetti:

- ✓ ritardo nell'approvazione del Bilancio di previsione (esercizio provvisorio) e quindi ritardo nell'approvazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della Legge di stabilità;

- ✓ mancata adozione del “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” da parte di alcuni degli enti ed organismi strumentali, in violazione di quanto disposto dall'articolo 18 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- ✓ mancata attuazione del Piano annuale delle assunzioni 2020 da parte del Consiglio regionale, come anche comunicato dallo stesso Consiglio e dal Collegio dei revisori nel proprio verbale 34/2020;
- ✓ carenza di elementi di riscontro alla valutazione della congruità del fondo per passività potenziali;
- ✓ criticità negli accertamenti e nelle riscossioni, rispetto alle previsioni relative all'attività di ricerca e repressione delle violazioni tributarie;
- ✓ mancata chiarezza sugli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2020-2022;
- ✓ criticità nelle previsioni di entrata in riferimento alla riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni relativamente alla fornitura del servizio idrico e nella gestione dei rifiuti solidi urbani;
- ✓ criticità sulla coerenza tra il bilancio preventivo economico annuale, redatto dai singoli enti del servizio sanitario, e la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione, e quindi il bilancio di previsione della Regione stessa;
- ✓ mancata adozione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale in violazione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- ✓ mancanza di chiarezza sulla integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale;
- ✓ mancata sottoscrizione di una parte dei contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili dagli operatori privati accreditati;
- ✓ mancanza di chiarezza sulla ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2019.

### **Relazioni sulle coperture delle leggi regionali.**

Nell'ambito del rafforzato quadro di controlli sulla finanza regionale e locale posto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, un ruolo di particolare rilievo assume l'analisi delle leggi emanate nell'anno: tale analisi ha ad oggetto l'individuazione degli oneri finanziari sottesi alle singole normative di spesa, la relativa quantificazione e la valutazione dell'adeguatezza delle risorse individuate quali mezzi di copertura.

La Sezione per la Calabria, con la deliberazione n. 201/2020, ha esaminato le 62 leggi regionali approvate nel corso del 2019; nella testè citata delibera, la Sezione ha stigmatizzato come troppe volte la copertura delle leggi di spesa avvenga mediante mero "rinvio" al bilancio regionale, con conseguente pregiudizio della trasparenza e della certezza e accountability delle coperture.

Si rileva, inoltre, che per n. 12 leggi regionali (nn. 6, 14, 16, 30, 34, 46, 47, 48, 53, 56, 61, 62) il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ha proceduto all'impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

### **Controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari regionali**

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12 ha introdotto, nell'ambito dei nuovi controlli intestati alla Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, il controllo delle sezioni regionali territorialmente competenti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale.

Con deliberazione n. 29/2020, a seguito di contraddittorio, è stata esaminata la rendicontazione dei fondi erogati a favore dei dieci Gruppi del Consiglio regionale della Calabria (art. 1, c. 12, del d.l. n. 174/2012). La Sezione ha deliberato la regolarità sebbene abbia evidenziato, con riferimento alle consulenze, la mancanza di una specifica regolamentazione che consenta la verifica puntuale sui criteri di scelta del consulente, sulle modalità di erogazione della prestazione e sul monitoraggio dell'attività svolta.

### **Controllo sul sistema dei controlli interni degli enti locali**

La riforma della pubblica amministrazione perseguita dal legislatore nell'ultimo decennio del secolo scorso, connotata dal principio di separazione tra politica e amministrazione e dall'introduzione dell'analisi economica dei costi e dei rendimenti nella gestione dell'attività amministrativa, ha assegnato un ruolo centrale alla tematica dei controlli interni, in particolare con il d.lgs. n. 286/1999. L'importanza strategica dei controlli, peraltro, è testimoniata dallo specifico coinvolgimento in questa materia delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Nell'ambito di tale controllo, la Sezione ha adottato n. 11 delibere sul funzionamento dei controlli interni per l'anno 2018. Per due comuni è stata dichiarata l'inadempienza; due delibere sono state trasmesse alla Procura regionale ex art. 148, comma 4 del TUEL e per sette comuni sono state segnalate criticità quali l'inadeguatezza del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile nonché l'assenza delle ulteriori forme di controllo interno.

### **Controllo sulle relazioni di fine mandato**

La Sezione ha verificato il rispetto della normativa di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per i Comuni calabresi interessati dalla tornata elettorale del maggio 2019, adottando n. 1 deliberazione accertativa di irregolarità nella procedura.

### **Attività consultiva e controllo preventivo di legittimità**

Infine, la Sezione regionale di controllo per la Calabria ha svolto l'attività consultiva in materia di contabilità pubblica ai sensi dell'art. 7, c.8, della l. n. 131/2003 emanando 15 pronunce.

Riguardo alla funzione di controllo preventivo di legittimità, la Sezione ha registrato 304 provvedimenti relativi ad Amministrazioni periferiche statali (Prefetture, Ufficio scolastico regionale).

Sono stati anche formulati n. 15 rilievi, tutti registrati all'esito della risposta dell'Ente.

*Ida Contino*

